

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2022, n. 63-5055

D.Lgs. 152/2006, articolo 27bis. L.R. 40/1998, articolo 12. “Progetto di adeguamento funzionale SR 20 nel tratto tra SP 142 e l’abitato del comune di Carmagnola e ponte sul Po”, localizzato nei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO), presentato dal SCR Piemonte S.p.A. Espressione del parere di compatibilità ambientale di competenza regionale.

A relazione degli Assessori Gabusi, Marnati:

Premesso che:

l’articolo 27bis del decreto legislativo 152/2006 disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale;

con la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 sono state approvate, ai sensi della legge regionale 40/1998, le disposizioni sulla composizione dell’Organo tecnico regionale, di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale, e le indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla medesima legge regionale 40/1998.

Premesso, inoltre, che:

l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000;

la valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

in ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) viene disciplinata dall’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS.

Preso atto che:

in data 26/04/2021 SCR Piemonte S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino, istanza di avvio della fase di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della L.R. 40/1998 e degli artt. 23 e 27bis del D.Lgs. 152/2006, nonché contestuale avvio della Valutazione d’Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997, come modificato dal D.P.R. 120/2003, relativamente al progetto “Adeguamento funzionale SR 20 nel tratto tra SP 142 e l’abitato di Carmagnola e ponte sul Po”, localizzato nei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO);

l’intervento riguarda l’adeguamento funzionale della sede viaria della SR 20 nel tratto che va dalla rotatoria esistente posta all’incrocio con la SP 142 a sud e subito fuori dell’abitato di Carignano, al ponte sul fiume Po, e da questo fino all’abitato di Carmagnola.

Dato atto che:

il suddetto progetto, risultando localizzato all’interno di area naturale protetta (Parco fluviale del fiume Po – tratto torinese) e delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della L.R. n. 40/1998, è pertanto sottoposto nel suo complesso a giudizio di compatibilità ambientale per la categoria B 2.28 di competenza della Città metropolitana di Torino e per la categoria B 1.13 reso di competenza della Regione Piemonte;

in particolare, alla luce della circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA, nonché di quanto argomentato dal MITE (“Chiarimenti sul riparto delle competenze operato dal D.Lgs. 104/2017 - Opere connesse”, scaricabili sul sito del MITE al link: <https://va.minambiente.it/it-IT/ps/Comunicazione/DomandeFrequenti>), le procedure sono state integrate e contestualizzate in un procedimento unico in capo alla Città Metropolitana di Torino, in qualità di Autorità competente per la procedura di VIA dell’opera principale, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come

indicato dal Settore regionale Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate con nota prot. n. 25326 del 21/05/2020.

Preso atto, inoltre, che:

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 51965 del 11/05/2021, ha richiesto a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, di verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione, esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura;

in data 21/06/2021 la Città Metropolitana di Torino ha dato avvio al procedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, mediante pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 67077 del 21/06/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento e convocato contestualmente la Conferenza dei Servizi istruttoria in data 22/07/2021, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990, al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, in relazione alla procedura di VIA, di valutazione d'incidenza e dei vari titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto;

nell'ambito di questa prima riunione della Conferenza di Servizi, il Settore regionale Difesa del Suolo, con nota prot. n. 37403/A1805B del 09/08/2021, ha evidenziato che sul fiume Po è tenuta ad esprimersi l'Autorità di distretto del Po per quanto attiene alla compatibilità degli interventi con la pianificazione sovraordinata di bacino e che pertanto non ha competenza ad esprimersi su questi temi; a titolo collaborativo, ha comunque rilevato che i movimenti di materiale d'alveo previsti in progetto trovano compatibilità con quanto stabilito dalla Direttiva gestione sedimenti dell'Autorità di bacino del Po adottata con del n. 9 del 05/04/2006, suggerendo nel contempo di fare riferimento, per le analisi idrauliche, anche alle verifiche effettuate dal Comune di Carignano nell'ambito della Variante strutturale n. 1 al PRGC comunale, nonché mappe disponibili sul portale di Arpa Piemonte, derivate dal lavoro di rilevamento a cura di Regione Piemonte, Arpa e CNR IRPI relative agli effetti dell'evento alluvionale del 2016, che consentono maggiore dettaglio e precisione rispetto alle carte da satellite riferite alla stessa alluvione;

alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione della Conferenza di Servizi, nonché dei pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, la Città Metropolitana di Torino ha ritenuto necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali, al fine di individuare compiutamente per gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 87016 del 23/08/2021, ha pertanto richiesto integrazioni alla documentazione, che sono state trasmesse da parte del proponente in data 22/02/2022;

in data 17/03/2022, la Città Metropolitana di Torino ha convocato, in forma simultanea ed in modalità sincrona mediante videoconferenza, la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di valutazione d'incidenza, nonché all'acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

in data 28/02/2022 con nota prot. 24448, la Città metropolitana di Torino ha comunicato al Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate, l'avvenuto deposito delle integrazioni e la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per l'istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del

Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali "Agricoltura e Cibo" e "Ambiente, Energia e Territorio";

con D.D. n. 600/A1800A/2022 del 09/03/2022, il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha delegato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e), della L.R. n. 23/2008 e art. 10 comma 3 della L.R. 14/2014, al responsabile del settore Difesa del suolo la responsabilità del procedimento;

l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA); con nota prot. n. 17373/A1805B del 22/04/2022, il Settore Difesa del Suolo ha provveduto a indire l'Organo tecnico regionale in modalità asincrona, richiedendo a tutti i componenti dell'Organo tecnico medesimo la trasmissione del parere di competenza entro il 02/05/2022;

è pervenuto il seguente parere: nota prot. n. 56040 del 05/05/2022 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

quale esito della soprarichiamata attività istruttoria, risulta quanto segue:

gli impatti potenziali dell'intervento sono dovuti all'interferenza in parte con aree naturali (con aree boscate per circa 13.500 m² e tratti di alveo), ed in particolare alle attività in fase di cantiere per la realizzazione dell'opera (rumore, polveri, scavi, terre e rocce);

dal punto di vista della componente ambientale "acque", si possono escludere potenziali impatti sulle risorse idriche nell'intorno dell'intervento;

con riferimento all'autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, la Città Metropolitana di Torino ha acquisito i pareri favorevoli espressi dalle rispettive Commissioni locali del paesaggio dei Comuni di Carmagnola e Carignano – competenti ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione – e dalla Soprintendenza, come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/03/2022;

relativamente alla fase di cantiere, si propone una raccomandazione tratta dall'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017 per le attività di cantiere a ridosso del Po: "In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali";

gli impatti sulla matrice atmosferica si possono ricondurre essenzialmente alle attività di cantiere e all'incremento di traffico sulla rete viabile locale causato dal trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie all'opera.

Dato atto, pertanto, che, alla luce dello Studio d'impatto ambientale e degli elaborati di progetto e a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria indetta dalla Città metropolitana di Torino ed espletata in data 17/03/2022, gli interventi in progetto, con specifico riguardo alla categoria progettuale n. 7, lett. o) dell'allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ("opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"), non influiscono in modo rilevante sull'assetto ambientale e paesaggistico del territorio comunale e sono da considerarsi compatibili con l'assetto ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. a. in fase di cantiere dovranno essere applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali (allegato 4 al D.P.R. 120/2017);
2. b. dovranno essere adottate e definite dettagliate procedure di gestione delle attività di cantiere volte al massimo contenimento del sollevamento e dispersione in atmosfera delle polveri.

Visti:

la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA)";

la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: “L.R. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”: individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

la circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA.

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla Città metropolitana di Torino ed espletata in data 17/03/2022, e conseguentemente di esprimere, ai sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs. 152/2006 in combinato disposto con l’articolo 12 della L.R. 40/1998, parere positivo di compatibilità ambientale, con specifico riguardo alla categoria progettuale n. 7, lettera o) dell’allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (“opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”), relativamente al progetto “Progetto di adeguamento funzionale SR 20 nel tratto tra SP 142 e l’abitato del comune di Carmagnola e ponte sul Po”, localizzato nei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO), presentato da SCR Piemonte S.p.A., subordinatamente al rispetto delle raccomandazioni indicate durante la suddetta Conferenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Amministrazione regionale;

- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica la trasmissione dei contenuti del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Torino per il prosieguo dell’iter di competenza.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente.

(omissis)